

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 20 - numero 4224 di Martedì 24 aprile 2018**

# **Il Capo della Polizia Gabrielli sulla "Circolare Gabrielli"**

*Una lettera al Corriere della Sera con un commento di Rocco Vitale*

Nei giorni scorsi la Procura di Torino ha chiuso le indagini preliminari per gli incidenti avvenuti la sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in cui perse la vita una persona e vi furono migliaia di feriti. Sono partiti i primi avvisi di garanzia cui seguiranno le richieste di rinvio a giudizio.

Come noto, nei giorni immediatamente successivi, il 7 giugno il Capo della Polizia, Franco Gabrielli emanava una circolare, nota come "Circolare Gabrielli" che richiamava l'attenzione sull'importanza e sulla distinzione tra "security" e "safety" nell'organizzazione degli eventi. Nei giorni scorsi, a ridosso della chiusura delle indagini, il capo della Polizia ha inviato una lettera al "Corriere della Sera" che è stata pubblicata, con evidenza in prima pagina, nell'edizione del 20 aprile 2017.

*Nella lettera al Corriere il Prefetto Gabrielli introduce ricordando la propria "circolare promulgata il 7 giugno dello scorso anno, mio malgrado immediatamente ribattezzata dai mass media «circolare Gabrielli». Devo, purtroppo, rilevare che benché mi sia soffermato, più volte e in diversi contesti, ancora oggi non ne è chiara la reale portata"*

Questo incipit dimostra, ancora una volta, la grave carenza culturale nel non aver ancora appreso e capito il messaggio che la circolare voleva dare. Quando, il mese successivo il 7 luglio a Perugia Gabrielli dichiarava la "circolare era una saga dell'ovvietà perché non c'è neppure una cosa che non sia contenuta in un regolamento o in una legge".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0508] ?#>

Richiamava, quindi, Gabrielli l'importanza di attuare le norme non attendendone di nuove. Su questo concetto interviene nella lettera al Corriere per cercare "*dunque, di mettere in fila alcuni concetti nella speranza di chiarire i termini della questione.*

*In primo luogo una breve ma necessaria premessa: una circolare non può innovare o introdurre modifiche normative. Senza voler tediare i lettori con distinguo da addetti ai lavori, una circolare, per sua natura, ha unicamente la finalità di mettere ordine, collazionare le norme che regolano una determinata materia, non di introdurne di nuove. Dunque con la circolare del 7 giugno, nulla è stato innovato, bensì è stato unicamente ricostruito il quadro giuridico per individuare, in particolare, le «posizioni di garanzia» in presenza di pubbliche manifestazioni, dalla partita di calcio che richiama migliaia di spettatori alla piccola sagra di paese con poche centinaia di persone.*

Risulta importante questo passaggio sulle "posizioni di garanzia" che riprende quanto è già chiaro nel D. Lgs. 81/2008 laddove all'art. 299 sull'esercizio di fatto sui poteri direttivi richiama le posizioni di garanzia del datore di lavoro, dei dirigenti e

del preposto aggiungendo che, le stesse, gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Chiarisce la lettera di Gabrielli che "questo è il *punctum dolens* e questo mi piacerebbe fosse spiegato con chiarezza ai lettori. Qualora nel corso di una pubblica manifestazione si verifici un evento dannoso, dal banale ferimento fino alla morte di uno spettatore, l'Autorità giudiziaria è chiamata ad individuare le cosiddette «posizioni di garanzia», ovvero deve identificare su chi gravasse l'obbligo di impedire l'evento, morte o lesione che sia, e quali misure doveva porre in essere per evitarlo. Lo prevede l'articolo 40, comma 2 del nostro codice penale: «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Purtroppo non è questa la sede per approfondire una tematica così complessa, ma al lettore basti sapere che la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nell'individuazione delle misure che sarebbero dovute essere attuate per evitare il verificarsi di un evento dannoso. Se non le hai poste in essere è come se avessi cagionato l'evento.

Proviamo a calare queste premesse teoriche nella realtà. Il 3 giugno dello scorso anno a Torino, come sicuramente ricorderanno i suoi lettori, era stato montato un maxischermo in piazza San Carlo per la trasmissione di una finale di Champions League. Nell'occasione, purtroppo è morta una persona e sono rimasti feriti centinaia di spettatori. Ebbene la magistratura sta correttamente e doverosamente verificando su chi gravasse l'obbligo di impedire quel tragico evento e cosa avrebbe dovuto fare per evitare che ciò accadesse. Dunque l'Autorità giudiziaria sta accertando se vi sono ed eventualmente chi sono i responsabili di quei tragici accadimenti: nessuno, l'Autorità comunale, le Autorità di pubblica sicurezza, gli organizzatori dell'evento? Era possibile porre misure per evitare quegli accadimenti? E se era possibile, cosa si sarebbe potuto realisticamente porre in essere?

Ecco, la circolare del 7 giugno, la famigerata circolare Gabrielli, ha avuto unicamente la finalità di rispondere preventivamente a queste due domande, su chi grava l'obbligo e quali siano le misure di security e di safety da adottare per organizzare una pubblica manifestazione, peraltro in un contesto, come quello attuale, gravato da una minaccia terroristica, indistinta e indiscriminata. È evidente che una circolare con queste finalità non può avere ambizioni di esaustività.

La più importante novità della "Circolare Gabrielli" consiste nel fissare e richiamare i principi ai quali devono attenersi tutti gli attori, pubblici e privati, che intervengono nell'organizzazione e nella gestione di una manifestazione in una ottica di sicurezza integrata in cui devono assumere identico rilievo tanto i profili di "security" quanto quelli della "safety".

Ma ancora non ci siamo. Situazioni da vedere con una ottica nuova si guardano con gli occhi del passato: carte, permessi, documenti e timbri nella convinzione che si tratta di atti bollati e non di eventi che quali momenti di *loisir* rischiano di trasformarsi in tragedie. Un nuova assunzione di responsabilità, quindi, non burocratica ma effettiva. Le carte ci vogliono ma chi firma un foglio è consapevole delle responsabilità immediate derivanti da quella firma in un determinato giorno ed in un determinato momento?

È impossibile indicare una volta e per tutte le misure di sicurezza, poiché esse vanno necessariamente modulate alle circostanze di tempo e di spazio e al tipo di iniziativa pubblica.


Un ultimo aspetto. Il tema del «chi paga?». Ovvero su chi gravino i maggiori oneri derivanti dalle predisposizioni delle misure di sicurezza, questione che in realtà non rientra nelle mie competenze. Nel ribadire ancora una volta che, in merito, nessuna innovazione è stata introdotta, mi viene da pensare che l'unica pecca imputabile alla circolare è aver fatto chiarezza in un settore dove per troppo tempo si è, colposamente o dolosamente, fatto finta di nulla. Giocando sulle solite sfumature di grigio che spesso connotano le vicende del nostro Paese. Tranne poi a svegliarsi, dopo, in cerca dei responsabili.

*E allora, caro direttore, mi consenta di condividere una lapalissiana considerazione, sulla quale son sicuro di trovare concordi anche tutti i lettori dotati di buon senso: preferisco sempre finire la mia giornata conoscendo su chi gravi un obbligo giuridico e in cosa esso consista, piuttosto che svegliarmi il giorno dopo, più o meno frastornato, per scoprire che quel soggetto ero io.*

Conclude il Prefetto Gabrielli che " questa banale considerazione possa essere condivisa anche da chiunque organizzi un evento, soggetto pubblico o privato che sia."

Questo intervento del capo della Polizia, Gabrielli, è un ulteriore richiamo al senso di responsabilità e di professionalità che devono accompagnare l'organizzazione degli eventi. Non saranno sicuramente gli adempimenti normativi a risolvere la situazione ma una seria attuazione delle norme che, in questo caso, devono essere accompagnate da nome e cognome di chi fa che cosa per garantire la sicurezza dei cittadini.

**Rocco Vitale**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)